



Ccnl Metalmeccanici, scatto di livello senza accertamento

16 MAGGIO 2025

In tema di mobilità verticale, con ordinanza 18744 del 9 luglio 2024, la Corte di cassazione, sezione Lavoro, si è occupata dell'interpretazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) per l'Industria metalmeccanica del 20 gennaio 2008. La Suprema corte ha ribadito l'importanza di un accertamento concreto della capacità del lavoratore ai fini della mobilità verticale tra le categorie, escludendo un automatismo basato solo sul decorso del tempo. Essendo intervenuti diversi rinnovi di tale Ccnl, si chiede se il principio espresso nell'ordinanza citata è tuttora valido.

Ultimo aggiornamento del 26-06-25



QUESITO CON RISPOSTA A CURA DI



Giovanna Riviera
PROFESSIONISTA

La Cassazione, con l'ordinanza 18744 del 9 luglio 2024 richiamata nel quesito, si è pronunciata in merito all'ipotesi di mobilità verticale di cui alla lettera c dell'articolo 1, paragrafo II, del punto C, sezione quarta, titolo II, del Ccnl Metalmeccanici industria del 2008, nella cui formulazione era espressamente previsto che l'assegnazione avvenisse previo "accertamento" delle capacità del lavoratore di svolgere le funzioni di cui al superiore livello, e che tale accertamento sarebbe avvenuto attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese nei compiti di cui al superiore livello, decorsi 18 mesi nell'espletamento delle funzioni proprie della professione. La Cassazione rilevava come, già dal dato testuale, emergesse l'assenza dell'automatismo nel passaggio di livello, essendo in primo luogo necessario un periodo di sperimentazione di 18 mesi, e il successivo accertamento dell'acquisizione delle relative competenze da parte del lavoratore. Nell'interpretazione dell'articolo citato i giudici effettuavano, altresì, il raffronto con le altre ipotesi di mobilità verticale previste dal medesimo articolo, rilevando come, anche per l'ipotesi di cui al punto d), fosse previsto l'accertamento da parte del datore di lavoro, mentre, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b), non vi fosse tale espressa previsione, e il mero decorso degli indicati periodi di tempo di svolgimento delle mansioni fosse sufficiente, a livello presuntivo, a produrre l'inquadramento superiore. Tanto premesso, si evidenzia che il principio dell'esclusione dell'automatismo enunciato nell'ordinanza in commento era riferibile alla lettera c) dell'articolo 1 citato, che veniva in rilievo nel caso sottoposto al vaglio della Cassazione, la cui formulazione, a fronte dei diversi rinnovi del Ccnl Metalmeccanica industria, è ora completamente difforme, sicché l'interpretazione, anche letterale, operata dalla Suprema corte non può trovare applicazione. Si rileva inoltre che, in merito alla disciplina della mobilità verticale nel passaggio di livello da D1 a D2, nelle diverse ipotesi enunciate attualmente dal Ccnl Metalmeccanica industria all'articolo 1.2 sezione quarta, titolo II, non vi è più alcun riferimento espresso all'accertamento delle capacità del lavoratore per il passaggio di livello.

